



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

Roma, 14 giugno 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Terni
Corso del Popolo, 63
05100 TERNI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 70/2021_Tirocinio_Svolgimento a distanza

Con il quesito formulato il 12 aprile scorso si domanda se un ragazzo laureato residente all'estero (regolarmente iscritto all'AIRE) in uno Stato membro UE e dipendente a tempo pieno presso una società di consulenza ed accounting può svolgere il tirocinio in modalità telematica presso un professionista con studio in Italia. A tal proposito si osserva quanto segue.

"Il tirocinio comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione (art. 1, comma 3, D.M. 7 agosto 2009, n. 143) per almeno 20 ore settimanali, essendo il tirocinante "presente presso lo studio" o comunque operando sotto la diretta supervisione del *dominus* (art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 143/2009).

La modalità di svolgimento ordinaria del tirocinio è, dunque, quella in presenza. Con riferimento a tale aspetto si evidenzia che, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, il Ministero dell'Università ha espressamente previsto con proprio decreto la possibilità di effettuazione del tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, ivi compresa la modalità a distanza (informativa 49/2021). Tale possibilità è stata prevista fino al 31.12. 2021 dal d.l. c.d. "milleproroghe" (d.l. n. 183/2020) il quale ha, appunto, "prorogato" al 31 dicembre 2021 (art. 6, comma 8 del d.l. citato) le disposizioni del d.l. n. 22/2020 che prevedono, accanto alla possibilità per il MIUR di definire le modalità di svolgimento dell'esame di Stato in deroga alle vigenti disposizioni normative, anche quella di prevedere per il tirocinio modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, che nel nostro caso sono quelle in presenza. Si tratta, come emerge, di una disposizione temporanea correlata alla situazione di emergenza sanitaria, evidentemente volta ad assicurare la possibilità di effettuazione del tirocinio in situazioni in cui, a causa delle restrizioni dovute all'epidemia da Covid-19, possa non risultare possibile l'effettuazione secondo le modalità ordinarie.

Con riferimento alla suddetta previsione, ed alla sua validità temporale, ed anche a voler ammettere la possibilità di effettuazione del tirocinio a distanza in casi in cui tale modalità si renda necessaria in ragione di situazioni non legate alla pandemia ma a scelte di vita personali (l'aspirante tirocinante infatti è

residente all'estero dove lavora a tempo pieno), lo svolgimento secondo modalità a distanza fino al 31.12.2021 non assicurerebbe comunque la possibilità da parte dell'aspirante tirocinante in questione di poter concludere il tirocinio il quale, dopo tale data, ed in mancanza di ulteriori disposizioni, dovrebbe essere continuato in presenza.

Altro aspetto critico, ancor più rilevante e decisivo, riguarda la possibilità di assicurare, in presenza di attività lavorativa a tempo pieno prestata dall'aspirante tirocinante, il rispetto del requisito dell'assiduità di svolgimento del tirocinio per almeno 20 ore settimanali richiesto dalla normativa vigente (art. 1, comma 3, D.M. 143/2009 cit.). Come è noto, lo svolgimento di attività lavorativa rileva in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione alla quale, in base al Regolamento, vanno allegate la dichiarazione dell'aspirante tirocinante riguardante la sussistenza di rapporti di lavoro in corso (con specificazione dei relativi orari) e la dichiarazione del professionista "dominus" che attesti gli orari di frequenza giornaliera dello studio da parte del praticante (in questo caso, in ipotesi, frequenza "a distanza"), con indicazione degli orari di normale funzionamento dello studio (art. 7, comma 1, lett. g ed h, D.M. 143/2009).

E' sotto tale aspetto che si nutrono forti dubbi circa la possibilità di assicurare la frequenza richiesta, possibilità che andrebbe verificata dall'Ordine in sede di decisione in merito all'istanza di iscrizione nel registro. Le 20 ore settimanali, infatti, andrebbero in questo caso assicurate al di là dell'orario di lavoro che l'aspirante tirocinante effettua.

A tal proposito, e per completezza, si ricorda che in base all'orientamento consolidato del Consiglio Nazionale, sviluppato in relazione al quadro normativo vigente, possono essere considerate valide ai fini del tirocinio unicamente le ore di lavoro prestate alle dipendenze di un ente/società presso la quale il professionista "dominus" svolga la propria attività professionale come dipendente (informativa n. 23/2011)"

Cordiali saluti.

Massimo Miani

